

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una diffida, con la quale il titolare del segno anteriore, prima di avviare un procedimento giurisdizionale, chiede al titolare del segno posteriore di cessare l'uso del segno e di assumere l'obbligo di corrispondere una penale in caso di violazione, costituisca un comportamento che esclude la tolleranza di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
- 3) Se, ai fini del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in caso di ricorso giurisdizionale, sia rilevante il deposito del ricorso presso il giudice oppure la sua notifica al resistente. Se rilevi, in tale contesto, il fatto che la notifica del ricorso al resistente, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente oltre la scadenza del periodo di cinque anni.
- 4) Se la preclusione, a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 riguardi, oltre alle azioni di inibitoria, anche, ad esempio, le conseguenti domande basate sul diritto dei marchi e dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, l'accesso alle informazioni e la distruzione?

(¹) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

(²) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (Versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 settembre 2020 — ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

(Causa C-498/20)

(2020/C 443/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti

Ricorrente: ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV

Convenuta: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

Questioni pregiudiziali

- 1) a. Se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I-bis»), debba essere interpretata nel senso che «il luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno» (Handlungsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell'obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.
- b. Se l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, debba essere interpretata nel senso che «il luogo in cui il danno si è verificato» (Erfolgsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell'obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.
- c. Se siano richieste circostanze ulteriori che giustificano la competenza del giudice del luogo di stabilimento della società i cui crediti sono irrecuperabili, e in caso affermativo, di quali circostanze si tratti.

- d. Se la circostanza che il curatore dei Paesi Bassi della società i cui crediti sono irrecuperabili, nell'ambito della sua funzione legale di liquidazione dell'attivo, per conto (ma non in nome) della massa dei creditori, abbia intentato un'azione di risarcimento per danni da fatto illecito incida sulla determinazione del giudice competente, ai sensi dell'articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del regolamento Bruxelles I-bis. Se siffatta azione comporti che non occorre esaminare la posizione individuale del singolo creditore e che il terzo chiamato in giudizio non può avvalersi nei confronti del curatore di tutti i mezzi di difesa che avrebbe potuto eventualmente opporre a taluni singoli creditori.
- e. Se la circostanza che una parte dei creditori, per il conto dei quali il curatore intenta l'azione, sia domiciliata fuori dal territorio dell'Unione europea incida sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell'articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del regolamento Bruxelles I-bis.
- 2) Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso di un'azione avviata da una fondazione avente lo scopo di difendere gli interessi collettivi dei creditori che hanno subito un danno ai sensi della prima questione. Se siffatta azione collettiva implichi che nel procedimento non si accerta a) quali siano i luoghi di domicilio dei creditori in questione, b) quali siano le circostanze particolari relative al sorgere dei crediti dei singoli creditori nei confronti della società e c) se nei confronti dei singoli creditori esista un obbligo di diligenza come sopra menzionato e se detto obbligo sia stato violato.
- 3) Se l'articolo 8, parte introduttiva e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis debba essere interpretato nel senso che, qualora il giudice dinanzi al quale è pendente l'azione originaria torni sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere tale azione, ciò comporta automaticamente che la competenza di detto giudice viene meno anche per tutte le domande presentate dalla parte interveniente.
- 4) a) Se l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma II») debba essere interpretato nel senso che il luogo «in cui il danno si verifica», è quello in cui è stabilita la società che non è in grado di risarcire il danno subito dai creditori della società a causa della violazione dell'obbligo di diligenza di cui sopra.
- b) Se la circostanza che le azioni siano intentate da un curatore, nell'ambito della sua funzione legale di liquidare l'attivo, e da un rappresentante di interessi collettivi per conto (ma non in nome) della massa dei creditori incida sulla determinazione di detto luogo.
- c) Se la circostanza che una parte dei creditori sia domiciliata fuori dall'Unione europea incida sulla determinazione di detto luogo.
- d) Se dalla circostanza che tra la società dei Paesi Bassi dichiarata fallita e la sua società capogruppo esistessero accordi di finanziamento, in cui si attribuiva competenza al giudice tedesco e in cui si dichiarava applicabile il diritto tedesco risulti che l'asserito illecito della BMA AG presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso dai Paesi Bassi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2007, L 199, pag. 40.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi) il
13 ottobre 2020 — P / Swiss International Air Lines AG**

(Causa C-512/20)

(2020/C 443/15)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland